



# COMUNE DI EPISCOPIA

(Provincia di Potenza)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 17 DEL 16/02/2018**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTERVENTI BANDA ULTRA LARGA IN BASILICATA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE BASILICATA, IL COMUNE, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E INFRATEL ITALIA S.P.A.</b>
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto e questo giorno sedici del mese di Febbraio, alle ore 09.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle forme di legge, con la presenza dei seguenti componenti:

VECCHIONE Egidio - Sindaco  
OROFINO Florianà - Vicesindaco  
MOLFESE Antonio - Assessore

Pres.	Ass.
X	
	X
X	

- Presiede il Geom. Egidio Vecchione, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena Cervino;

Il SINDACO - PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti,

### DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;
- PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,

X	Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.
---	---

	Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
--	--

VISTO	il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
VISTO	l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO	l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate";
VISTO	l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
DATO ATTO	che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società <i>in house</i> Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
VISTO	il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
PRESO ATTO	che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 25/07/2016 ha: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammesso a finanziamento, a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020, sul PSR Basilicata 2014- 2020, sul PON Imprese e Competitività e sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, l'operazione "Interventi per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Basilicata";</li> <li>- ha approvato in riferimento all'operazione di cui al punto precedente lo schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Ministero dello Sviluppo Economico;</li> </ul>
PRESO ATTO	in data 27 luglio 2017 la Regione Basilicata ha sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico l'Accordo di Programma sopra richiamato;
PRESO ATTO	che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 890 del 29/07/2016 ha approvato, in riferimento all'Accordo di Programma richiamato, lo schema di Convenzione Operativa – PSR FEASR BASILICATA 2014/2020;
PRESO ATTO	che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 891 del 29/07/2016 ha approvato, in riferimento all'Accordo di Programma richiamato, lo schema di Convenzione Operativa – PO FESR Basilicata 2014/2020 e FSC 2014/2020;

- PRESO ATTO che le Convenzioni Operative sopra richiamate sono state sottoscritte fra la Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 agosto 2016;
- CONSIDERATO che l'operazione di cui al punto precedente riguarda il territorio per complessivi 131 comuni (i 64 comuni previsti dal primo accordo quadro interessati dalla copertura del 5% residuo non previsto dal primo intervento, i 65 comuni previsti dal presente accordo quadro), le 3 aree industriali ancora non servite, le 17 aree produttive comunali ancora non servite, 664 imprese produttive, e che prevede in particolare:
- l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C secondo un'architettura NGN abilitante servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e secondo un'architettura NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari, al netto delle "case sparse";
  - l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D secondo un'architettura NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari, al netto delle "case sparse";
  - la predisposizione della infrastruttura abilitante servizi basati su connettività oltre 100Mbit/s per aree industriali/produttive;
- PRESO ATTO che con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) n. 2016/S 153-277343 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 08/08/2016, Infratel Italia SpA ha indetto una gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia;
- PRESO ATTO che all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale aggiudicatario definitivo della Concessione relativa al Lotto 5 – Campania e Basilicata – CIG 67732842C7, il seguente soggetto: Open Fiber S.p.A., la cui aggiudicazione è divenuta efficace con il provvedimento del 14 settembre 2017;
- CONSIDERATO che, a seguito della convocazione del Presidente della Regione Basilicata prot. n.19241/11A1 del 31gennaio 2018, in data 7febbraio 2018, si è svolto un incontro tra la Regione Basilicata, le Province ed i Comuni, al quale hanno preso parte Infratel Italia SpA ed Open Fiber SpA, al fine di condividere gli interventi relativi sviluppo della Banda Ultra Larga ed addivenire alla stipula una convenzione;
- DATO ATTO che nel corso del succitato incontro è stato consegnato agli Enti Locali presenti lo schema di Convenzione fra la Regione Basilicata, gli Enti Locali, il MiSE e Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga;
- DATO ATTO che la Regione Basilicata ha trasmesso a mezzo PEC al Comune di Episcopia lo schema di Convenzione sopracitato;
- DATO ATTO che gli interventi che saranno realizzati da Open Fiber SpA non comporteranno alcun onere a carico del Bilancio comunale;

RAVVISATA	la necessita di demandare il Sindaco pro tempore dell'Ente alla Convenzione ;
RAVVISATA	quindi, la necessità di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata il Comune di Episcopia, il Ministero dello Sviluppo e Infratel Italia S.p.A ( <b>Allegato "1"</b> ) che è parte integrante presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, s.m.i.,per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione;
RITENUTO	provvedere in merito;
CON VOTI	unanimi resi nei modi e forme di legge


### **DELIBERA**


1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata, il Comune di Episcopia, il MISE e Infratel Italia S.p.A ,ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.,per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione (**Allegato "1"**)che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare il Sindaco del Comune di Episcopia alla sottoscrizione della Convenzione nei modi stabiliti dal comma 2bis dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere a mezzo PEC il presente atto, comprensivo dei dati anagrafici e del codice fiscale del rappresentante legale di cui al punto precedente, all'attenzione dell'Ufficio Amministrazione Digitale al seguente indirizzo PEC: [ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it);
5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione ai sensi dell'art.134, IV comma, del TUEL n. 267/2000 immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO


Dott.ssa Filomena Cervino





IL SINDACO

Geom. Egidio Vecchione




## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

21 FEB 2018

Pubblicata ed affissa all'Albo telematico all'indirizzo: [www.comune.episcopia.pz.it](http://www.comune.episcopia.pz.it), dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

21 FEB 2018

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li \_\_\_\_\_



IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale;

- Visti gli atti d'Ufficio;

### ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (Art. 124, Comma I°, D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa in elenco con lettera n. \_\_\_\_\_ ai Sigg. Capigruppo Consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

- Che è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

DALLA RESIDENZA COMUNALE, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



FSC  
Fondo Sviluppo  
2014-2020



## **Interventi Banda Ultra Larga in Basilicata**

### **Schema di Convenzione**

**fra la Regione Basilicata, il Comune, il Ministero dello  
Sviluppo Economico e Infratel Italia S.p.A.**

## Convenzione fra la Regione Basilicata, il Comune, il MiSE e Infratel Italia S.p.A.

### per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga

tra le parti

Regione Basilicata (di seguito "Regione") rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

Comune;

Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE"), rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), in qualità di società in house del Ministero dello Sviluppo Economico e delegata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata il 27 luglio 2016 e società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da ..... Legale Rappresentante della società.

#### PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
4. che Infratel Italia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
5. che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;

6. che in data 01 agosto 2016, nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, sono state stipulate le "Convenzioni Operative di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto il 27 luglio 2016";
7. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
8. che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 25/07/2016 ha ammesso a finanziamento, a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020, sul PSR Basilicata 2014- 2020, sul PON Imprese e Competitività e sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, l'operazione "*Interventi per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Basilicata*" ed ha approvato, in riferimento all'operazione, lo schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Ministero dello Sviluppo Economico;
9. che il 27 agosto 2016 il MiSE e la Regione Basilicata hanno siglato il suddetto Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma);
10. che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 890 del 29/07/2016 ha approvato, in riferimento all'Accordo di Programma richiamato, lo schema di Convenzione Operativa – PSR FEASR Basilicata 2014/2020;
11. che la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 891 del 29/07/2016 ha approvato, in riferimento all'Accordo di Programma richiamato, lo schema di Convenzione Operativa – PO FESR Basilicata 2014/2020 e FSC 2014/2020;
12. che le Convenzioni Operative sopra richiamate sono state sottoscritte fra la Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 agosto 2016;
13. che Infratel Italia SpA con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) n. 2016/S 153-277343 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 08/08/2016, ha indetto una gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia;
14. che all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale aggiudicatario definitivo della Concessione relativa al Lotto 5 – Campania e Basilicata – CIG 67732842C7, il seguente soggetto: Open Fiber S.p.A., la cui aggiudicazione è divenuta efficace con il provvedimento del 14 settembre 2017;
15. che in data 9 novembre 2017 è stato sottoscritto digitalmente fra Infratel Italia S.p.A. e Open Fiber S.p.A. il contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche, ex articolo 61 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del territorio delle regioni Campania e Basilicata - Lotto 5 - 67732842C7;

16. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
17. che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
18. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
19. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
20. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
21. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
22. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI";
23. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]";
24. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere

rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

25. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
26. che ai sensi dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
27. che il Comune firmatario ha approvato con proprio provvedimento lo Scema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Basilicata, il Comune, il MISE ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.

Tutto ciò premesso:

La Regione Basilicata, il Comune, il MISE ed Infratel Italia definiscono in questo atto i criteri di intervento ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Programma, al fine di favorire la riduzione di tempi e costi degli interventi volti a realizzare le reti di comunicazione elettronica in banda ultra larga nel Comune firmatario tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

## **1**     **Definizioni**

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

1. **Strada Comunale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune firmatario. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
2. **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime. e/o manufatti e piccole opere presenti.
3. **Rete di Telecomunicazioni:** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
4. **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.

5. **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
6. **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
7. **Regione:** Regione Basilicata
8. **Comune:** si intende il Comune firmatario.
9. **MISE:** Ministero dello Sviluppo Economico
10. **Infratel:** Infratel Italia e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da Infratel/MISE
11. **Convenzione:** presente atto, che disciplina i rapporti tra Regione Basilicata, il Comune, il MISE ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.

## **2**     **Finalità ed ambito di applicazione**

- 1) La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune, disciplina gli impegni dei soggetti sottoscrittori nonché le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

## **3**     **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

Con la presente convenzione:

### **La Regione Basilicata:**

- 1) si impegna ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, promuovendo incontri e conferenze di servizi con gli Enti Locali, le altre amministrazioni e le società titolari di pubblici servizi al fine di assicurare la celere attuazione degli interventi anche riguardo i compiti del Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'articolo 7 del richiamato Accordo di Programma sottoscritto in data 27 luglio 2016.

### **Il MISE:**

- 1) si impegna, su segnalazione della Regione Basilicata o di Infratel, a proporre soluzioni alle criticità riscontrate nell'attuazione del progetto nell'ambito delle riunioni del Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'articolo 7 del richiamato Accordo di Programma sottoscritto in data 27 luglio 2016.

### **Infratel:**

- 1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;

- 2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
  - o istanza;
  - o relazione tecnica redatta dal progettista;
  - o corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
  - o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo;
- 3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- 4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;
- 5) a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- 6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- 7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
- 8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
- 9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo;
- 10) si impegna con cadenza mensile ad informare la Regione Basilicata sullo stato di avanzamento dei lavori ed eventuali criticità;

**Il Comune:**

- 1) si impegna, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Laddove, in alternativa alla richiesta delle autorizzazioni di scavo da parte di Infratel al Comune, la Regione indica apposita Conferenza di Servizi, il Comune si impegna ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli altri enti coinvolti.
- 2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- 3) si impegna a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed arce pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- 4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, a copertura di tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- 5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- 7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori - eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
- 8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori - eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

- 9) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;
- 10) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione Basilicata che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINF1) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.

#### **4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni**

- 1) Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, Infratel dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

#### **5 Lavori di manutenzione**

- 1) S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
  - i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
  - ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
- 2) Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
- 3) Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel comunicherà a mezzo fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

#### **6 Interventi a cura del Comune**

- 1) Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questo, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

#### **7 Durata della convenzione**

- 1) Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

## **8** Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

- 1) Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dall'altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
  - le dette informazioni saranno o diverranno di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
  - le dette informazioni saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
  - le dette informazioni saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

## **9** Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per la Regione Basilicata

Per il Comune

Per il MISE

Per Infratel Italia